

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6902	22 gennaio 2014	TERRITORIO
Concerne		

Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale della discarica per materiali inerti (tappa 3) e dell'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di Stabio, autorizzazione al dissodamento e stanziamento di un credito di CHF 4'110'000.- per la sua attuazione

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il Piano di utilizzazione cantonale per la discarica di materiali inerti (tappa 3) e l'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di Stabio.

I. INTRODUZIONE

Il monitoraggio dell'evoluzione dei rifiuti edili in Ticino mostra che negli ultimi 12 anni il materiale di scavo e demolizione smaltito in discarica è raddoppiato, passando da circa 350'000 m3/anno (media 2001-2005) a circa 700'000 m3/anno (media 2006-2012).

L'analisi delle tipologie di materiali depositati evidenzia come a livello cantonale il 73% del materiale depositato sia costituito da materiale di scavo, mentre il restante 27% sia costituito da scarti di demolizione (asfalto, calcestruzzo, demolizione mista) e materiali inquinati.

Nel Sopraceneri si conferma una proporzione di ca il 50% fra materiale di scavo e scarti di demolizione, mentre nel Sottoceneri il materiale di scavo è nettamente preponderante (ca 80%). Ciò è da ricondurre principalmente alle scarse caratteristiche geotecniche del materiale di scavo nel Sottoceneri (limi, argille) che lo rendono difficilmente riutilizzabile. Al contrario nel Sopraceneri prevalgono materiali migliori (alluvionali o detritici), idonei ad essere riutilizzati.

È ragionevole comunque ipotizzare che la produzione complessiva di rifiuti edili, dopo l'impennata degli ultimi anni, si stabilizzerà a medio termine ai valori registrati negli anni 2010-2012 rimanendo costante negli anni a venire.

Per quanto riguarda la situazione concernente la disponibilità volumetrica delle discariche pubbliche autorizzate per materiali inerti, dagli approfondimenti effettuati dal Dipartimento del territorio emerge innanzitutto la necessità di concentrare le forze su ubicazioni con una grossa potenzialità volumetrica e agevolmente accessibili.

Il risultato delle valutazioni a livello cantonale è presentato nel Capitolo C del Piano di gestione dei rifiuti (PGR; cfr. pto 3.1), mentre le discariche pianificate sono elencate nella tabella 3 e rappresentate nell'Allegato 4.

La volumetria totale residua delle discariche attualmente in esercizio e di quelle future previste a PD come dato acquisito (dato aggiornato a fine 2012) è di circa 5.5 mio di mc, di cui 3.5 mio nel Sopraceneri e 2.0 mio nel Sottoceneri. Facciamo notare che, per quanto riguarda le discariche di Cevio 2 (volumetria mc 300'000) e Gordola (volumetria mc 1'100'000), esse non possono al momento essere realizzate, in quanto la prima è attualmente una cava con l'attività d'estrazione ancora presente, mentre per la seconda l'accesso è molto difficoltoso.

I dati attuali mostrano chiaramente come a livello cantonale si presenti un importante deficit di volumetrie disponibili per garantire i fabbisogni di smaltimento a medio-lungo termine. La situazione è diventata particolarmente preoccupante nel Sottoceneri, a causa della chiusura della seconda tappa della discarica di Stabio avvenuta a fine novembre 2013 e la prevista conclusione della discarica di Monteceneri-Mezzovico Vira (Petasio) prevista nel corso del 2014.

Con riferimento alla discarica per materiali inerti di Stabio, che deve garantire il fabbisogno dell'intera regione del Mendrisiotto, il PGR prevede la realizzazione di una terza tappa della discarica con un volume di 800'000 mc, la quale si aggiunge alle prime due già esaurite con una volumetria pari ai 650'000 mc (T1 + T2).

La tappa 1 ha preso avvio nel 2002 con una capacità di circa 350'000 mc e si è conclusa nell'agosto del 2009. Di seguito è stata aperta la tappa 2, con capacità preventivata di circa 480'000 mc e successivamente limitata, d'intesa con le autorità italiane, a 416'000 mc.

Per questa struttura, che garantisce il fabbisogno dell'intero Mendrisiotto, vi è pertanto la necessità di procedere in tempi brevi alla predisposizione della successiva tappa di riempimento - tappa 3 - a margine della tappa 2 e della tappa 1. Essa è già prevista dal Piano di gestione dei rifiuti cantonale (PGR) e rientra nella misura contenuta nella scheda V7 del PD quale dato acquisito (DA).

Nelle attuali circostanze risulta indispensabile e urgente predisporre dei nuovi spazi per il deposito dei rifiuti edili, in particolare materiali di scavo non riciclabili prodotti nel Mendrisiotto.

Questo compito spetta in primo luogo all'autorità cantonale e si inserisce nella politica federale e cantonale in materia di gestione dei rifiuti, secondo la quale, nell'ottica dello smaltimento rispettoso dell'ambiente (art. 30 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente e art.16 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti) il Cantone è tenuto a pianificare per i prossimi 20 anni gli impianti evitando le sovracapacità (art. 31 OTR), autorizzare la sistemazione e la gestione delle discariche (art. 30e LPAmb), vigilare sul loro funzionamento (art. 28 OTR) e facilitare, se necessario, lo smaltimento dei rifiuti edili con provvedimenti adeguati (art. 31c LPAmb).

In considerazione dell'ubicazione e delle sue capacità ricettive, la terza tappa della discarica di Stabio si rivela particolarmente idonea per far fronte alle esigenze a medio termine del settore edile regionale.

Oltre alla terza tappa della discarica, il PUC integra pure un'area di occupazione temporanea per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti. Sebbene quest'ultima destinazione d'uso apporti dei benefici alla discarica, favorendo il prolungamento della sua durata, essa non è concepita quale misura subordinata all'apertura della terza tappa, bensì assume una propria autonomia. Infatti essa è legata alla necessità di mettere in atto da subito quanto previsto dalla politica di riciclaggio degli inerti (vedi scheda PD V6). In questo senso l'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti è intesa quale tappa temporanea, in vista del consolidamento,

nel prossimo futuro, di un centro logistico per inerti di tipo A nel Mendrisiotto, la cui ubicazione al momento non è ancora stata definitivamente individuata. A tal proposito è utile sottolineare come le modifiche della scheda V6 del PD in consultazione, a differenza delle ubicazioni definite quali “dato acquisito” per i Centri logistici del Luganese, del Locarnese e del Bellinzonese e valli, menzionano per il Mendrisiotto la località di Stabio esclusivamente quale “risultato intermedio”, in quanto devono essere svolti ulteriori approfondimenti volti ad attestare l'idoneità del sito o l'orientamento su un'altra ubicazione. Il centro avrà una valenza di carattere regionale.

II. IL CONTESTO GIURIDICO E PIANIFICATORIO

1. In generale

La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (art. 31) e l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (art. 17), danno compito ai Cantoni di determinare il fabbisogno di impianti per il trattamento dei rifiuti, deciderne le ubicazioni, trascriverle nei piani direttori e provvedere alla delimitazione delle necessarie zone d'utilizzazione a livello locale.

A livello cantonale, i principali strumenti per l'attuazione di questa politica sono il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) e il Piano direttore (PD). Il PGR e il PD garantiscono in modo complementare la pianificazione delle discariche (scheda V7) e il riciclaggio (scheda V6). Nel PGR figura l'elenco di tutte le discariche, comprese quelle di dimensioni ridotte (minimo 10'000 m³ secondo l'art. 9 ROTR). Il PD, dal canto suo, riprende unicamente le discariche con un volume superiore a 100'000 m³, dimensione minima imposta dall'art. 31 dell'OTR.

2. Il Piano di gestione dei rifiuti

Secondo il diritto federale i Cantoni sono tenuti ad allestire un Piano di gestione dei rifiuti che stabilisca, tra l'altro, le quantità attuali e future dei diversi rifiuti, l'uso di materiale di scavo e di sgombero e il fabbisogno in volume per i prossimi 20 anni da adibire a discarica (cfr. artt. 31 LPAmb e 16 OTR).

Conformemente al PGR, i Cantoni decidono inoltre l'ubicazione delle discariche e degli altri impianti di trattamento importanti, trascrivendo le ubicazioni previste nei piani direttori e delimitando le necessarie zone di utilizzazione (art. 17 OTR).

Nel nostro Cantone già negli anni 1988-1990 è stato messo a punto un *Concetto cantonale per lo smaltimento dei detriti edili e di scavo* (approvato dal Consiglio di Stato nel dicembre 1990). Tale documento ha consentito una prima valutazione dei quantitativi di rifiuti edili prodotti nel Cantone e ha permesso di pianificare e realizzare in tempi brevi una serie di discariche pubbliche e regionali (Stabio, Coldrerio, Rancate, Melide, Barbengo, Canobbio, Lopagno, Curio, Cadro, Croglio, Gudo, Gordevio, Lumino, Lodrino, Giornico e Bedretto), necessarie per far fronte alla penuria di siti di deposito definitivi venutasi a creare dopo la metà degli anni Ottanta, in seguito al notevole incremento dell'attività dell'edilizia.

Nel corso del 2003 il Dipartimento del territorio, d'intesa con la Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino (SSIC TI) ha riattivato il Gruppo di Lavoro Discariche con l'obiettivo di reperire ubicazioni idonee per la realizzazione di discariche per materiali inerti, in particolare nelle regioni periferiche del Cantone. Il gruppo ha prodotto un rapporto

preliminare nell'ottobre 2003, un rapporto finale nel dicembre 2004 e un aggiornamento nel gennaio 2006, quest'ultimo contenente 18 schede di dettaglio concernenti altrettante proposte di nuove discariche, per un volume utile totale di 5.4 mio di m³. Sulla base di questo studio si è proceduto all'aggiornamento del cap. C del PGR nel gennaio 2006. Esso è poi stato nuovamente modificato a due riprese, parallelamente al Piano Direttore. Nel settembre 2007 con l'inclusione delle discariche per materiali inerti di Magadino (Quartino), di Blenio (Torre, località Crenn-Prato), della Valle Malvaglia e lo stralcio delle discariche per materiali inerti nel Comune di Blenio a Olivone (Marzano) e Torre (Piazza). Nell'ottobre 2012 è invece stata aggiornata la capacità indicativa della discarica in Bassa di Personico (tappe 1-3) e sono state incluse le discariche per materiali inerti di Cresciano (Cava) e Iragna/Lodrino (Blon).

Nel corso del 2011, constatata l'impossibilità di garantire il deposito di materiali inerti per i prossimi 20 anni come prescritto dall'OTR e preso atto della necessità di pianificare e aprire nuove discariche, il Consiglio di Stato ha attribuito un mandato esterno per la ricerca di nuovi siti adatti a tale scopo su tutto il territorio cantonale. I risultati dello studio sono confluiti in un aggiornamento del PGR e del PD, posto in consultazione durante l'estate 2013, il quale integra nuove ubicazioni per discariche sufficienti a soddisfare il fabbisogno futuro in volume di deposito.

Con riferimento alla discarica per materiali inerti di Stabio il PGR prevede la realizzazione di una terza tappa della discarica, oltre alle prime due (già completate), la cui volumetria ammonta a 650'000 mc (T1 + T2).

3. Il Piano direttore cantonale (PD)

Il PD tratta le discariche per materiali inerti nella scheda V7 "Discariche", la quale definisce gli indirizzi legati alla gestione dei rifiuti edili e la pianificazione delle discariche (ubicazione e dimensioni).

A differenza del PGR il Piano direttore cantonale riprende solo le discariche con un volume utile di almeno 100'000 mc o che servono anche altri comprensori di raccolta. Nel contempo indica la possibilità da parte del Cantone di autorizzare discariche per materiali inerti o per sostanze residue con una capacità inferiore, se opportuno viste le condizioni geografiche.

La discarica per materiali inerti di Stabio è indicata nella scheda V7, strumento pianificatorio di ordine superiore e cresciuto regolarmente in giudicato (v. art 15 Lst), con una volumetria complessiva di 1'450'000 mc (Tappe 1, 2 e 3). L'aggiornamento della scheda V7 posto in consultazione nell'estate del 2013 indica unicamente la volumetria indicativa della terza tappa, quantificata in 800'000 mc.

4. Il Piano regolatore del Comune di Stabio

La revisione del PR comunale di Stabio è stata approvata con le risoluzioni n. 2120 del 7 maggio 2002 e n. 4963 del 22 ottobre 2002 (decisione parti sospese). Il PR è stato successivamente completato con ulteriori varianti d'adeguamento.

Con riferimento al comparto della discarica per materiali inerti in località Cà del Boscat si osserva che, con la decisione d'approvazione della revisione del PR comunale del 7 maggio 2002, il CdS ha approvato esclusivamente il settore nord della discarica (tappa 1; area non boschiva già parzialmente in uso quale discarica sulla base di un'autorizzazione

cantonale a costruire e di una licenza comunale). Nel contempo ha sospeso l'approvazione del settore sud della discarica (tappa 2), in quanto subordinata all'esito della procedura di dissodamento per l'area forestale interessata dall'intervento e dell'attualizzazione del Rapporto sull'impatto ambientale 1995 (RIA di prima fase, necessario visto che raggiunge il limite minimo di 500'000 mc fissato dall'OEIA).

Successivamente, con la decisione n. 6738 del 19 dicembre 2007, il Consiglio di Stato, richiamate le considerazioni e condizioni esposte nell'attualizzazione del RIA e l'autorizzazione da parte del Dipartimento al dissodamento forestale, ha approvato l'assetto pianificatorio relativo al settore sud della discarica (tappa 2), la cui decisione era stata sospesa con la ris. del CdS n. 2120 del 7 maggio 2002.

Con la stessa decisione, considerato che la realizzazione del completamento della A394 Stabio est/Gaggiolo non risultava realizzabile a breve termine, è stata revocata la richiesta di definire nuovi accessi per la seconda tappa della discarica. L'allacciamento viario garantito dal PR comunale è stato ritenuto sufficiente.

5. Progetti infrastrutturali di interesse sovracomunale

Il comprensorio di riferimento della discarica è interessato in particolare da due progetti viari consolidati, uno ferroviario ed uno stradale, i quali sono stati oggetto di iter procedurali ai sensi delle rispettive leggi settoriali.

Ferrovia Mendrisio-Stabio-Varese (FMV)

Il progetto della nuova linea ferroviaria FMV è attualmente in esecuzione e la sua messa in esercizio, originariamente prevista nel 2013, è stata posticipata causa il mancato avanzamento nei tempi previsti dei lavori sulla parte italiana. L'intervento è legato all'attuazione di misure compensative di valorizzazione ambientale e da misure fiancheggiatrici di carattere infrastrutturale.

Strada A394

Il tracciato stradale è ritenuto, dal profilo giuridico, pianificatoriamente consolidato dal Piano generale (PG) e dal PR di Stabio.

Considerata la valenza nazionale e internazionale dell'opera il Cantone ha richiesto alla Confederazione, nell'ambito della revisione del piano settoriale dei trasporti, che questa arteria fosse inserita quale rete base delle strade nazionali (SN).

Il Consiglio federale ha accettato la richiesta cantonale e, nel messaggio all'indirizzo delle Camere, ha inserito il collegamento con il valico del Gaggiolo quale rete base delle SN. Il Parlamento ha accolto la proposta, ma ha deciso di collegare il progetto d'assunzione di ca 400 km di strade cantonali con quello della modifica della legge sul contrassegno stradale (aumento della vignetta da 40 a 100 CHF all'anno e introduzione di un contrassegno bimestrale al prezzo di CHF 40), in modo tale da garantire la copertura dei costi.

Con l'esito positivo della votazione popolare del 24 novembre 2013 relativa al referendum promosso contro la modifica del prezzo del contrassegno stradale, ad oggi la strada A394 permane di competenza cantonale.

III. LO STRUMENTO DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE (PUC)

1. In generale

Considerata la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dello smaltimento dei rifiuti edili nel comprensorio del Mendrisiotto, l'interesse pubblico di rilevanza regionale della realizzazione della terza tappa della discarica a Stabio e dell'area per deposito di materiali da riciclare, l'autorità cantonale ha optato per l'elaborazione di uno strumento pianificatorio a livello cantonale (PUC), piuttosto che delegare questa procedura alla modifica del piano di utilizzazione locale.

Il PUC è uno strumento di pianificazione del Cantone, definito dall'art. 44 Lst, atto a stabilire scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo per le aree di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del PD e di compiti cantonali, come pure la realizzazione di costruzioni d'interesse cantonale o sovracomunale.

2. Procedura di adozione

Conformemente all'art. 45 Lst, la procedura di adozione del PUC ha preso formalmente avvio con un'informazione preliminare al Gran Consiglio, al Municipio di Stabio, al Municipio di Cantello (Provincia di Varese) e all'Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (v. lettera del Dipartimento del territorio del 16 dicembre 2011).

I contenuti del progetto di PUC sono poi stati illustrati, dapprima all'esecutivo comunale di Stabio (16 aprile 2013) e in seguito a tutti gli interessati durante la serata pubblica svoltasi a Stabio il 7 maggio 2013 (art. 45 cpv. 2 Lst).

Per quanto riguarda il progetto di realizzazione di una terza tappa per la discarica di Stabio gli enti pubblici e la popolazione erano già stati informati tramite la procedura di consultazione per l'aggiornamento del PGR svolta nel corso del 2005.

Ne è seguita la fase di deposito del progetto di PUC, pubblicato unitamente alla domanda di dissodamento ed al rapporto dell'impatto sull'ambiente (Fase I), dal 13 maggio al 12 giugno 2013 presso la cancelleria comunale. Entro i termini stabiliti sono state inoltrate 4 osservazioni (v. capitolo VIII).

Il PUC è adottato dallo scrivente Consiglio di Stato contestualmente al licenziamento del presente messaggio (art. 45 cpv. 3 Lst).

La sua approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 46 cpv. 1 Lst) sarà seguita dalla pubblicazione a cura del Dipartimento del territorio (art. 46 cpv. 2 Lst), durante la quale i Comuni interessati, ogni cittadino attivo nei Comuni interessati e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione potranno presentare ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 47 cpv. 1 Lst).

IV. I CONTENUTI PRINCIPALI DEL PUC

1. Componenti formali

Gli atti che costituiscono formalmente il PUC Discarica per materiali inerti di Stabio (tappa 3) e area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio sono:

- I - Documento che integra il rapporto di pianificazione, il programma di realizzazione e le norme d'attuazione;
- II - Rappresentazione grafica "Piano delle zone e Piano dell'urbanizzazione", scala 1:2500;
- III - Rapporto d'impatto ambientale (RIA 1° fase) - rapporto tecnico + allegati.

2. Componenti materiali

I contenuti del PUC sono descritti nel capitolo 6 del rapporto di pianificazione, al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio.

In questa sede si ribadisce soltanto che esso mira alla realizzazione di una terza tappa della discarica per materiali inerti della capacità indicativa di 800'000 mc e di un'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti.

All'interno del perimetro della discarica è permessa un'attività di lavorazione di materiale di scavo, composta da un frantoio e un vaglio mobili.

Sull'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti è permesso lo stoccaggio del materiale nell'ottica di un suo utilizzo a seconda delle esigenze di mercato. L'attività di riciclaggio è garantita dalla presenza di un vaglio ed un frantoio.

Avendo la discarica per materiali inerti una capacità superiore ai 500'000 mc il PUC è accompagnato dall'allestimento di un Rapporto dell'impatto sull'ambiente (RIA); esso è da valutare secondo le procedure descritte nell'Ordinanza federale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, cfr. cifra 40.4 dell'allegato).

Mentre tutti i dettagli progettuali sono descritti nel rapporto di pianificazione, il RIA pianificatorio (I° fase) si occupa essenzialmente degli impatti sull'ambiente e delle misure di mitigazione-compensazione riguardanti prevalentemente l'ubicazione, l'organizzazione territoriale e la sistemazione finale (paesaggistica e naturalistica) della discarica tappa 3. Per contro, conformemente alle disposizioni dell'Ordinanza sull'esame di impatto ambientale OEIA, gli aspetti ambientali relativi all'esercizio sono demandati al RIA principale (di II° fase), che affiancherà la domanda di costruzione del progetto definitivo della discarica.

Di seguito si riprendono i tratti principali del progetto.

2.1 Ubicazione e dimensione dell'area vincolata

Le superfici interessate dagli interventi previsti dal PUC si differenziano tra quella necessaria per la creazione dell'area di occupazione temporanea per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti e quella necessaria per l'attuazione della terza tappa della discarica.

La prima riguarda un'area di ca 14'000 mq di terreno agricolo SAC pianeggiante situato tra la discarica esistente ed il fiume Gaggiolo. L'occupazione di questo comparto sarà temporanea, limitata nel tempo per un massimo di 10 anni, con vincolo di ripristino ad area agricola mediante la ricostruzione del suo suolo originario al momento in cui scadrà questo termine.

La seconda è composta da:

- ca 49'400 mq di terreno situato sul fianco est della tappa 2. Esso è costituito da bosco di pendio, dal sedime privo di vegetazione "ex-Miranco" - oggi risanato ed integrato nel progetto - e in minima parte da bosco planiziale. Per l'area boschiva si rende necessaria una procedura di dissodamento. Quest'ultimo avrà carattere temporaneo, in quanto a chiusura della discarica ci sarà un ripristino totale in loco della superficie forestale sottratta;
- ca 18'200 mq dell'attuale discarica (tappa 1+2). La tappa 3 si sovrappone in parte alle tappe precedenti lungo tutto il fronte est. La posizione e la forma della zona agricolo-estensiva prevista all'interno della tappa 1+2 è parzialmente ripresa e riproposta nella versione definitiva della sistemazione naturalistica finale dell'intera discarica, compatibilmente con i vincoli di rimboschimento richiesti dal progetto.

2.2 Accessi

Con riferimento all'allacciamento viario il PUC vincola quale strada d'accesso alla discarica ed all'area di occupazione temporanea per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti il tracciato definito in base alle condizioni dettate dalla realizzazione del progetto ferroviario, che di fatto interromperà l'attuale accesso. Il tracciato individuato quale strada di servizio riprende quanto concordato tra i Servizi cantonali, le FFS, il Municipio di Stabio e il gestore della discarica, il 27 maggio 2007, vale a dire, partendo dal sottopasso di Via Vite (limitatamente alla parte che interessa la linea ferroviaria), esso si sviluppa a lato della ferrovia, in modo da non entrare in conflitto con la fascia di rispetto del torrente, per poi riprendere in parte la strada esistente ed immettersi sul ponte di carattere transitorio per l'attraversamento del Gaggiolo.

Questo tracciato stradale si pone in conflitto con l'area interessata dalla realizzazione della A394, la quale, oltre ad essere consolidata pianificatoriamente, assume carattere prioritario. Considerata la funzionalità del collegamento, a servizio della discarica, il limitato carattere temporale legato al completamento della stessa, ed il grado d'incertezza che contraddistingue i tempi di realizzazione della A394, si ritiene sostenibile la soluzione individuata. Si evidenzia comunque che l'allacciamento viario qui descritto non comporta manufatti o opere che devono essere demolite nel caso di realizzazione della A394.

Il PUC definisce il carattere provvisorio della misura, associandola al periodo di completamento della discarica, a quello di dieci anni di durata dell'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti e a quello d'attuazione delle misure di ripristino.

Con il cessare della sua funzione di strada d'allacciamento alla discarica, ad eccezione del sottopasso FFS ed all'allacciamento su Via Vite, la strada sarà smantellata così come il relativo ponte sul Gaggiolo.

Nel caso d'avanzamento dei lavori riguardante la A394, secondo una tempistica che dovesse mettere in discussione l'allacciamento viario nel periodo di funzionamento della discarica, il PUC dovrà essere adeguato con un tracciato alternativo. A questo proposito il PUC individua da subito una soluzione sostitutiva di carattere indicativo, la quale andrebbe affinata nel caso dovesse essere implementata. Essa prevede il prolungamento del sottopasso FFS di Via Vite sotto la superstrada, per poi proseguire a contatto con la A394, spostarsi sull'altro lato del corso d'acqua e costeggiare l'asse viario per raggiungere l'area per il riciclaggio e il deposito provvisorio di materiali inerti e infine l'attuale accesso alla discarica. Questo tracciato dovrà svilupparsi all'interno dell'area di cantiere che sarà riservata per la realizzazione della A394, salvaguardando, nella maggior misura possibile, lo spazio di pertinenza del fiume Gaggiolo.

2.3 Compenso agricolo

Il vincolo di destinazione per la realizzazione dell'area per il riciclaggio ed il deposito temporaneo di materiale da riciclare comporta la sottrazione di 13'915 mq di territorio agricolo, che, secondo gli artt. 7 e seguenti della Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 (LTAgr), devono essere compensati.

L'art. 9 LTAgr stabilisce che la compensazione deve, di principio, essere reale e avvenire localmente nel rispetto della legislazione vigente in materia forestale, di protezione della natura e del paesaggio, secondo il seguente ordine:

- a. con aree di pari estensione e qualità agricola;
- b. con altre aree idonee all'agricoltura.

Nelle concrete circostanze è stato fissato il termine massimo d'attività dell'area per il riciclaggio ed il deposito temporaneo a 10 anni; scaduto questo termine le superfici in questione, dopo gli opportuni interventi di bonifica, saranno recuperate quali aree SAC e potranno formalmente tornare ad essere assoggettate al regime attualmente in vigore di zona agricola SAC.

In assenza di un compenso reale, giusta l'art. 2 del Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo, è stato determinato l'ammontare del contributo pecuniario sostitutivo, da stanziare da parte del Parlamento cantonale. Sulla base del calcolo esposto nel capitolo 6.6 del PUC, esso ammonta a CHF 306'826.-.

Questo importo è compreso nella richiesta di credito di CHF 4'110'000.- e sarà accreditato al conto 201 062 "Deposito per acquisto aree agricole" della Sezione dell'agricoltura.

V. IL DISSODAMENTO

1. Considerazioni generali

La realizzazione della discarica determinerà il dissodamento temporaneo di un'area boschiva di 48'617 mq riguardante la tappa 3 della discarica e successivo rimboscimento in loco.

Nel contempo è previsto il dissodamento definitivo di 14'072 mq riguardante la tappa 2 della discarica, dove vi era già un'autorizzazione al dissodamento del 19.12.2007 per la quale vi è la necessità di rimboscare un'altra superficie (fmn 1256).

Questa misura si rende necessaria, quale conseguenza all'accordo internazionale preso tra le autorità cantonali e quelle italiane limitrofe (Provincia di Varese, Comune di Cantello)¹, nel quale è stata stabilita una quota massima di riempimento per la tappa 1 - pari a 403.0 mslm - da non superare dal rilevato della discarica o da eventuali elementi strutturanti (ivi comprese eventuali alberature ad alto fusto). Per la seconda tappa la quota massima non è più stata fissata a 403.0 mslm, ma con la possibilità di aumentare gradatamente verso il culmine della collina a sud con una pendenza del 5% circa. Lo scopo di tale concordato è stato quello di garantire un periodo di irraggiamento solare soddisfacente per le abitazioni poste a ridosso della discarica su territorio italiano.

L'accordo internazionale ha pertanto pregiudicato la possibilità di rimboschimento compensativo su parte della superficie di tappa 2 ed in particolare sul piano sommitale del rilevato. Di conseguenza con il presente progetto di PUC si è pertanto convenuto di spostare parte del compenso forestale lungo le scarpate della tappa 1.

¹ si veda verbale della riunione plenaria tenutasi presso il Consolato d'Italia a Lugano il 17.04.2007

Le superfici di rimboschimento ammontano a 65'496 mq e permettono quindi di compensare quantitativamente tutte quelle dissodate, con un'eccedenza di 2'807 mq.

Conformemente agli artt. 5 LC Fo e 7 cpv. 1 e 2 RLC Fo, il Dipartimento del territorio ha allestito una domanda di dissodamento (v. allegato) che è stata depositata congiuntamente al progetto di PUC presso la cancelleria del Comune di Stabio dal 13 maggio al 12 giugno 2013.

Giusta l'art. 12 L Fo l'inclusione della foresta in una zona di utilizzazione nell'ambito di una modifica del piano di utilizzazione è subordinata ad un permesso di dissodamento. La Legge sul coordinamento delle procedure (LCoord) disciplina il coordinamento delle procedure nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di edifici o impianti necessiti decisioni di più autorità (v. art. 1 LCoord).

Secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. b LCoord, la procedura direttrice da applicare per giungere alla decisione globale, nel caso in esame, è quella pianificatoria.

Concretamente, quindi, la domanda di dissodamento allestita dal Dipartimento del territorio è sottoposta al Gran Consiglio per il rilascio dell'autorizzazione di dissodamento nell'ambito della decisione globale sull'approvazione del PUC (cfr. art. 10 e 12 LCoord).

A tal fine, precisato che tutti i servizi cantonali interessati² e l'Ufficio federale dell'ambiente (v. lettera 27 giugno 2013)³ hanno formulato un preavviso favorevole sul dissodamento, lo scrivente Consiglio esprime di seguito il proprio parere in qualità di autorità specializzata (cfr. artt. 3 cifra 5 e 8 cpv. 1 lett. b LCoord e 5 LC Fo).

2. Parere sulle condizioni di dissodamento (art. 8 cpv. 1 lett. b LCoord)

2.1 Secondo l'articolo 3 L Fo l'area forestale non va diminuita. La foresta deve essere conservata quale ambiente naturale di vita e nella sua estensione e ripartizione geografica. Deve inoltre poter continuare a svolgere le sue funzioni protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 L Fo; DTF 117 Ib 327 consid. 2). Ne consegue che i dissodamenti sono di principio vietati (art. 5 cpv. 1 L Fo).

Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo (art. 4 L Fo). Giusta l'art. 5 cpv. 2 L Fo può venire concessa una deroga se la/il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta e se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
- b) l'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
- c) il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Non sono considerati gravi motivi gli interessi finanziari, quali uno sfruttamento più redditizio del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali (art. 5 cpv. 3 L Fo). Inoltre, va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 L Fo).

²Ufficio della pianificazione locale, Ufficio della natura e del paesaggio, Ufficio della caccia e della pesca, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e Sezione forestale.

³Secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. a L Fo, l'UFAM deve essere sentito quando il dissodamento previsto è superiore a 5'000 mq.

Affinché la legge raggiunga il suo scopo, cioè la conservazione dell'area boschiva, è necessario che le autorizzazioni di dissodamento siano concesse solo in via eccezionale e secondo severi criteri. L'interesse a conservare intatta la foresta viene assunto in ogni caso come dato e non deve essere dimostrato neanche quando si tratta di una ben determinata area destinata al dissodamento. Molto più importante, invece, è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta. L'imperativo di conservare quest'ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2).

A norma dell'art. 7 cpv. 1 LFo, ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione. Eccezionalmente tale compenso può effettuarsi in altre regioni per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare (art. 7 cpv. 2 LFo). Secondo l'art. 7 cpv. 3 LFo, invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. In base all'art. 14 del Regolamento della legge cantonale sulle foreste (RLCFo), al proprietario che non è in grado di provvedere al rimboschimento di compensazione è fatto obbligo di versare una tassa, destinata a interventi in altre regioni approvati dalla Sezione.

Giusta l'art. 15 RLCFo è prelevato pure un contributo di compensazione, equivalente alla metà della differenza tra il valore di stima ufficiale della superficie boschiva ed il valore assunto a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi del compenso di cui all'art. 14 RLCFo. L'art. 11 cpv. 1 OFo, infine, stabilisce che l'obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell'autorità forestale cantonale competente.

- 2.2 Nel caso concreto, il dissodamento a carattere temporaneo di 48'617 mq interessa un'area forestale di discreto valore; di qualità ma non rara sul piano locale-regionale. Non presenta contenuti esclusivi tali da non permetterne a lungo termine la naturale ricostituzione.

Oggetto del dissodamento è pure il sedime ex-Miranco. Nel corso del 2008 si è reso necessario un intervento in bosco con lo scopo di risanare una vecchia discarica iscritta quale sito contaminato nel catasto cantonale dei siti inquinati. Il risanamento ha comportato il taglio di una superficie boschiva di ca. 6'800 mq. Questo intervento non è stato sottoposto a domanda di dissodamento. I lavori di risanamento sono stati terminati nel 2010 ed il sedime si presenta attualmente praticamente privo di vegetazione. Esso è comunque da considerarsi giuridicamente di natura boschiva.

L'opera prevista è vincolata all'ottenimento di una deroga al divieto di dissodamento sancito nell'art. 5 LFo. Le condizioni generali da ottemperare cumulativamente per l'ottenimento di una simile deroga, esposte nel considerando precedente, vengono qui di seguito analizzate in dettaglio.

Prova della necessità (art. 5 cpv. 2 LFo)

Secondo quanto esposto ai capitoli I e VII del presente messaggio, il progetto di discarica risponde ad un interesse pubblico d'ordine superiore, il quale nelle concrete circostanze deve essere considerato preponderante rispetto alla conservazione della foresta.

Ubicazione vincolata (art. 5 cpv. 2 lett. a LFo)

L'ubicazione indicativa della tappa 3 di discarica è stata definita nell'ambito dei lavori per l'allestimento del PGR e della scheda di PD V07.

Considerato che la scelta dell'area di riempimento sarebbe giocoforza ricaduta in ambito boschivo, per la definizione del perimetro è stato svolto un rilievo della vegetazione e del valore ecologico, atto ad individuare le zone di minor pregio naturalistico da "sacrificare" per la discarica, rispettivamente le aree di maggiore valenza da mantenere e tutelare nell'ambito del progetto.

Congruenza con la pianificazione del territorio (art. 5 cpv. 2 lett. b LFo)

Come già rilevato (v. capitolo II), la discarica in oggetto è contemplata nel PGR e nella scheda V7 di Piano direttore cantonale. Ne consegue che la congruenza con la pianificazione è data sia a livello formale che materiale. A livello procedurale, il PUC costituisce la procedura direttrice alla quale è collegato il presente preavviso di dissodamento. Le esigenze di ordine pianificatorio possono quindi dirsi soddisfatte.

Pericoli per l'ambiente (art. 5 cpv. 2 lett. c LFo)

Dal profilo ambientale, non si intravedono pericoli diretti che potrebbero insorgere in seguito all'allontanamento dell'area forestale, quali erosione, caduta sassi, valanghe, frane, incendi, alluvioni, o altri danni incompatibili con il diritto federale sulla protezione dell'ambiente. Si può dunque ritenere che il progetto soddisfi anche questo requisito.

Protezione della natura e del paesaggio (art. 5 cpv. 4 LFo)

Il progetto comporta una perdita temporanea di superficie boschiva, all'interno di un comparto naturale di un certo valore naturalistico e paesaggistico (comparto Gaggiolo- S.ta Margherita). La temporanea assenza del bosco potrà generare pure degli impatti di carattere paesaggistico.

Gli impatti generati saranno mitigati e compensati grazie a diverse misure integrate nel progetto.

Le misure di compensazione e di mitigazione (SU 01, FO 01 e FO 02, da NA-01 a NA-03 e PA-1 e PA-2 secondo il capitolo 7 del PUC) sono da realizzare integralmente.

Compenso per il dissodamento (art. 7 LFo)

Il dissodamento temporaneo di 48'617 mq dovrà essere integralmente compensato sugli stessi mappali mediante la messa a dimora di alberi e di arbusti autoctoni adatti alla stazione (ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LFo). Parimenti ci sarà un rimboschimento pari a 16'879 mq concernente il fmn 1256 quale misura sostitutiva alla mancata attuazione di quanto stabilito con l'autorizzazione della tappa 2 della discarica.

Il rimboschimento compensativo dovrà essere protetto contro i danni che possono venir causati dalle persone, dalla selvaggina o dagli animali da pascolo. Inoltre, va limitata con le indispensabili misure preventive la diffusione di essenze invasive indesiderate (neofite). In vista del ripristino dell'area silvestre dovrà essere elaborato un progetto dettagliato, opportunamente coordinato con le esigenze di ordine tecnico e con l'avanzamento a tappe della discarica, verificato da parte della Sezione forestale. Premesso che siano rispettate le condizioni sopra esposte e che sia assicurata una gestione efficace dei soprassuoli per almeno 20 anni dopo la messa a dimora, le misure di rimboschimento compensativo previste potranno essere considerate sufficienti.

Per la delimitazione della superficie oggetto di dissodamento fa stato quella indicata nella planimetria allegata (in scala 1:2'000) timbrata dalla Sezione forestale Cantone Ticino con data 10 dicembre 2013.

- 2.3 Le osservazioni pervenute ai servizi cantonali nel periodo di pubblicazione degli atti (PUC, RIA e domanda di dissodamento) non concernono espressamente il tema del dissodamento.

Dal profilo formale, la sottoscrizione della domanda di dissodamento da parte dei proprietari dei fondi interessati non è necessaria per procedure di dissodamento coordinate con la pianificazione del territorio. Trattandosi, nel caso specifico, di una domanda di dissodamento legata alla procedura di adozione del PUC, il presupposto della pubblica utilità è insito nell'elemento pianificatorio.

Nel merito, va anzitutto evidenziato il coordinamento tra lo strumento pianificatorio (PUC) e la procedura di dissodamento in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 LFo. In quest'ottica lo scrivente Consiglio rileva che le due procedure sono perfettamente congruenti. In considerazione di quanto espresso in precedenza, il perimetro dell'area da dissodare corrisponde appieno alle necessità del progetto.

Il dissodamento di 48'617 mq è previsto a tappe e sarà integralmente di natura temporanea. Ciò significa che l'area della discarica verrà, una volta colmatata, rinverdita e ricostituita a bosco. Le progressive tappe di dissodamento saranno compensate in loco, sugli stessi fondi e nella medesima situazione planimetrica originaria, seguendo cronologicamente l'avanzamento dei lavori di riempimento della discarica. Questo modo di procedere consentirà di contenere, in fase di apertura della discarica, gli impatti che inevitabilmente si avranno sul paesaggio.

Si evidenzia inoltre che la scelta delle specie da mettere a dimora dovrà tener conto delle vigenti leggi in materia, e che la piantagione dovrà essere eseguita da personale appositamente formato e sarà finalizzata al recupero, con il passare degli anni, delle funzioni forestali temporaneamente perse. Il manto silvestre ricostituito dovrà inoltre essere gestito e opportunamente protetto, fintanto che raggiungerà uno stadio di sviluppo in cui sia possibile lasciarlo alla propria evoluzione e alla successiva gestione forestale. Ciò considerato, si può affermare che sussistono garanzie sufficienti affinché gli ambienti naturali (flora e fauna) persi durante la fase di cantiere possano confacentemente essere recuperati a lavori ultimati. Quantunque non sia corretto parlare di "mutilazione" e di "deturpazione", è evidente che occorreranno alcuni decenni per una ricomposizione completa del quadro paesaggistico attuale.

Per quanto riguarda il legname presente in loco, che dovrà pure essere abbattuto secondo le regole dell'arte da personale specializzato, nulla si oppone al fatto che lo stesso venga messo a disposizione, in forma semilavorata (tronchi allestiti, eventualmente già sezionati), dei legittimi proprietari. Essi dovranno comunque impegnarsi a ritirarlo a proprie spese, nei modi e nei tempi che saranno loro indicati, senza intralciare l'avanzamento dei lavori della discarica.

- 2.4 Sulla scorta di quanto precede, il Consiglio di Stato, in qualità di autorità specializzata ai sensi degli artt. 3 cifra 5 LCoord e 5 LCFo, si esprime favorevolmente sull'annessa domanda di dissodamento del Dipartimento del territorio alle seguenti condizioni:

- al più tardi entro l'ottenimento della licenza edilizia il Dipartimento del territorio dovrà far elaborare da un ingegnere forestale libero professionista (ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 e 2 RLCFo) e verificare dalla Sezione forestale un progetto di rimboschimento della superficie dissodata temporaneamente che tenga conto

degli avanzamenti previsti a livello tecnico, volto a ricostituire stanziale che possa garantire, a medio termine, le funzioni forestali oggi assicurate; la Sezione forestale sarà successivamente responsabile di vigilare affinché le misure di rimboschimento per l'area dissodata temporaneamente vengano realizzate in ossequio a tale progetto;

- a garanzia della buona riuscita del rimboschimento compensativo, il gestore della discarica (v. capitolo VI punto 1) dovrà presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta per un importo pari a CHF 1'000'000.- (corrispondenti a CHF 20.- il mq); tale garanzia potrà essere suddivisa in più parti corrispondenti all'avanzamento delle singole tappe della discarica e potrà essere liberata a collaudo (parziale) eseguito, ma al più presto 20 anni dopo la messa a dimora delle specie che saranno indicate nel progetto di sistemazione finale.

VI. L'ATTUAZIONE DEL PUC

1. Il programma di realizzazione

Dopo l'entrata in vigore del PUC, che coincide con la sua approvazione da parte del Gran Consiglio (art. 48 Lst), è prevista l'assegnazione di un mandato ad uno specialista per la progettazione di dettaglio della discarica e dell'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti e per l'allestimento dei capitoli d'oneri (in forma separata per le due infrastrutture) relativi alla successiva fase di realizzazione e gestione della stesse, conformemente alla Legge sulle commesse pubbliche.

Ultimato il progetto esecutivo, verrà avviata la procedura tendente all'ottenimento della licenza edilizia dal Municipio di Stabio (corrispondente all'autorizzazione di sistemazione ai sensi dell'art. 25 OTR) e, in seguito, quella per l'acquisizione dei necessari diritti immobiliari (proprietà o diritti di superficie), se del caso in via espropriativa.

Nel contempo, sulla base dei capitoli d'oneri allestiti dal progettista, saranno effettuati pubblici concorsi per l'esecuzione delle opere e per la gestione della discarica e dell'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti. Tali concorsi sfoceranno in decisioni di aggiudicazione distinte per le due infrastrutture che integreranno, tra l'altro, l'autorizzazione per l'utilizzo dei terreni (in base alla Legge sul demanio pubblico) e quella di gestione della discarica e dell'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti (art. 27 OTR), ove, tra l'altro, il Consiglio di Stato avrà modo di fissare la tariffa di deposito e imporre degli adeguati oneri di accompagnamento ambientale.

L'esecuzione delle opere previste nelle licenze edilizie a cura degli aggiudicatari e la messa in esercizio della discarica e dell'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti dovrà avvenire conformemente all'autorizzazioni edilizie e di gestione rilasciate.

Al termine dei lavori, i gestori dovranno provvedere alla sistemazione finale conformemente a quanto prestabilito.

2. La nuova impostazione

Il modus operandi appena descritto conferma, dati gli esiti più che positivi, il nuovo orientamento cantonale teso ad assumere un ruolo attivo nella pianificazione e

progettazione delle discariche, come già nel caso della discarica di Magadino-Quartino⁴. Sino ad oggi la realizzazione delle discariche per materiali inerti è stata quasi esclusivamente preceduta da una pianificazione ad opera dei Comuni (mediante varianti di piano regolatore) e attuata esclusivamente dai privati, tramite l'acquisto dei terreni e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie e gestionali.

Tale impostazione, tuttavia, a mente dello scrivente Consiglio non fornisce delle sufficienti garanzie sui tempi relativi alla predisposizione delle necessarie modifiche delle basi pianificatorie (che rimangono in buona parte dipendenti dalla volontà degli enti locali) e neppure sulla continuità dell'esercizio della discarica. A questo riguardo, occorre infatti tenere presente che oggi, qualora un gestore di discarica interrompesse anticipatamente l'esercizio della propria attività (ovvero prima dell'esaurimento della volumetria prevista), l'intera pianificazione cantonale dello smaltimento degli inerti subirebbe delle ripercussioni negative e i mezzi dello Stato per imporre coattivamente il proseguimento dei lavori, trattandosi di attività tutelate dalla garanzia della proprietà privata e dalla libertà di commercio, risulterebbero comunque inadeguati.

In simili circostanze, soprattutto per le discariche di grandi dimensioni, è quindi emersa la necessità di attuare un cambiamento di impostazione. Con la messa a punto di un piano di utilizzazione cantonale, si ritiene che il Cantone abbia un maggiore controllo sui tempi di pianificazione necessari. L'acquisto dei terreni (o dei diritti di superficie) da parte del Cantone, inoltre, dovrebbe consentire una maggiore trasparenza sulla composizione dei costi determinanti per la fissazione delle tariffe di deposito (cfr. art. 15 cpv. 2 lett. h LALPAmb) e, soprattutto, garantire la necessaria continuità dell'esercizio.

VII. PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI

La discarica per materiali inerti di Stabio è prevista dal PGR e dal PD, che ne hanno già analizzato l'ubicazione e riconosciuto la necessità per l'intero comprensorio del Mendrisiotto. L'interesse pubblico e l'ubicazione vincolata dell'impianto, segnatamente la terza tappa, sono stati riconosciuti pure dall'autorità federale tramite preavviso positivo all'istanza per il dissodamento coordinata con la procedura pianificatoria.

La realizzazione della discarica determinerà la soppressione di un'area boschiva pari a ca. 4.9 ha. La composizione della porzione di bosco dissodato non concerne le formazioni forestali di maggior pregio; queste aree saranno completamente rimboscate, così come lo sarà una parte della tappa 1, in sostituzione dell'impossibilità di rimboscare una parte della tappa 2 conseguentemente agli accordi internazionali presi con le autorità italiane. D'altro canto, la realizzazione della discarica comporterà un inevitabile ma sostenibile carico ambientale. Queste modalità sono state avallate anche dall'Ufficio federale.

Per quanto riguarda la sottrazione di superficie agricola SAC determinata dall'area di occupazione temporanea per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti, essa sarà recuperata mediante la ricostruzione del suo suolo originario al termine del completamento della discarica. Questa sottrazione temporanea di area agricola, stimata per un massimo di 10 anni, non comporta marcate ripercussioni dirette su aziende attive nella Regione.

⁴ Messaggio 6291 del 20.10.2009 concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale della discarica per materiali inerti di Magadino-Quartino, l'autorizzazione del dissodamento e lo stanziamento di un credito di 885'000.- per la sua attuazione.

A progetto di discarica ultimato, oltre alla ricucitura dal profilo paesaggistico sulla base di un miglior inserimento nella morfologia del sito dell'intero intervento (tappe 1+2+3), al rimboschimento compensativo per l'area forestale dissodata e al ripristino di alcuni percorsi pedonali, il comprensorio allargato sarà valorizzato da misure di compensazione naturalistica. Alcune saranno attuate durante la terza tappa, mentre altre al termine dei lavori di riempimento.

Gli impatti sull'ambiente, che il progetto intende minimizzare, saranno concentrati durante il periodo di attività.

L'impatto principale risulta essere quello sull'area forestale e sul paesaggio. Grazie però alla sistemazione finale della discarica ed alla piantagione compensativa esso sarà fortemente ridotto; anzi, in virtù anche delle misure di compensazione naturalistiche previste, il comparto sarà valorizzato rispetto all'attuale situazione.

Per quanto concerne l'impatto prodotto dal traffico indotto dall'attività della discarica non si assisterà ad aumenti sensibili del traffico e quindi delle emissioni rispetto alla situazione di completamento della tappa 2.

Gli impatti prevedibili durante il funzionamento della discarica (rumori, polveri) possono essere adeguatamente ridotti tramite le modalità di attuazione, l'annaffiatura e il rinverdimento delle zone aperte, la scrupolosa attuazione di tutte le misure previste dalla legislazione e dalle direttive vigenti per questo tipo di cantieri in materia di protezione dell'ambiente e delle acque.

L'individuazione delle misure da adottare in fase di realizzazione della discarica ed il previsto accompagnamento ambientale, permettono di contenere gli impatti durante la fase di esercizio della discarica nei termini fissati dalla legislazione vigente, mentre le misure compensative da realizzare, unitamente al completamento della rete dei percorsi, valorizzerà il comparto dal profilo naturalistico, paesaggistico, così come la qualifica quale area naturale di svago.

Si osserva che dopo la chiusura della discarica ci sarà un periodo di post-gestione che continuerà per almeno 5 anni (manutenzione piantagioni, sfalci, monitoraggio delle acque sotterranee, ecc.)

Considerato l'interesse pubblico di valenza regionale e l'urgenza per la realizzazione della terza tappa della discarica per materiali inerti di Stabio e dell'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti, appurata la composizione non particolarmente rimarchevole degli ambienti naturali che verranno soppressi (ad eccezione della zona agricola SAC, che è comunque soggetta all'obbligo di ripristino), preso atto dell'adeguatezza delle misure di tipo compensativo e mitigativo dei carichi ambientali determinati dalla costruzione e gestione dell'impianto che verranno adottate, le realizzazioni della discarica e dell'area per il deposito temporaneo di materiale da riciclare sono ritenute necessarie, sostenibili e prevalenti su altri interessi.

VIII. ESITO DELLA PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Nell'ambito della procedura d'informazione e partecipazione, attuata con la serata informativa pubblica svoltasi a Stabio il 7 maggio 2013 e con il deposito del progetto di PUC presso la cancelleria del Comune di Stabio dal 13 maggio al 12 giugno 2013, sono stati formulati quattro contributi.

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI

Termine di presentazione: 12 giugno 2013

N.	Osservazioni presentate da:	Data
	<u>Comuni, Consorzi, Enti e Associazioni</u>	
1	Comune di Stabio (rappresentato dal Municipio)	29.05.2013
2	Comune di Cantello (Provincia di Varese)	08.06.2013
3	WWF Svizzera italiana	10.06.2013
4	Pro Natura Ticino	11.06.2013

Le singole osservazioni sono state esaminate dai servizi del Dipartimento del territorio. Di seguito verrà esposta la sintesi dei contributi presentati e le relative valutazioni del Consiglio di Stato.

Già sin d'ora, si può comunque rilevare che l'esame delle osservazioni pervenute non ha comportato una modifica sostanziale del piano pubblicato né della ponderazione degli interessi sin qui compiuta.

Osservazione n. 1 - Municipio di Stabio

Nello scritto il Municipio formula le seguenti censure e richieste:

1. A differenza di quanto contenuto nella lettera del 7 giugno 2006 da parte della Divisione dell'ambiente, che assicurava l'accompagnamento per l'inserimento a PR della 3 tappa della discarica, la scelta del PUC ha comportato il mancato coinvolgimento delle autorità politiche e della popolazione.
2. Quale "conditio sine qua non" per la continuazione della trattativa per l'inserimento della 3 tappa della discarica, è richiesto l'abbandono e lo stralcio dalla scheda V6 del PD dell'opzione di ubicare un centro logistico per la gestione del materiale inerte a Stabio.
3. Rispetto al quantitativo previsto dalla scheda V7 del PD (1'450'000 mc), con la terza tappa quantificata in 800'000 mc saranno depositati complessivamente 1'566'000 mc, dunque 116'000 in più di quanto previsto.
La differenza è considerata rilevante. Di conseguenza è richiesta la diminuzione del quantitativo della terza tappa, in modo da allinearla a quello indicativo previsto a PD.
4. Discarica per materiali inerti
Considerato che il materiale non compattato è mediamente del 20-25% superiore a quello compattato, il quantitativo che andrà in discarica è maggiore rispetto a quello quantificato nel PUC. Questa premessa, abbinata all'attività di riciclaggio, alla possibile esportazione in Italia ed al possibile rallentamento dell'attività edilizia, prolungherà la durata della discarica.

Il PUC prevede di fatto due attività di riciclaggio presenti sull'area.

A tal proposito è richiesto che l'area della discarica vada adibita unicamente al deposito di materiale inerte senza possibilità di riciclaggio (frantoio+vaglio), considerata la presenza di un'area di 14'000 mq per l'adempimento di tale scopo. Inoltre il materiale già depositato in discarica non venga più estratto per l'esportazione in Italia.

5. Area per il riciclaggio ed il deposito materiale

Essa creerà un aumento di traffico superiore a quello indicato nel RIA (+ 5% rispetto al traffico indotto della discarica). Consisterà in un'ulteriore attività lavorativa al di fuori della zona industriale con ripercussioni negative dal profilo ambientale.

Il DT deve incentivare le ditte attive nel ramo degli inerti a separare in loco il materiale inerte presente in cantiere. In questo modo l'area di riciclaggio e di deposito risulterebbe superflua.

È pertanto richiesta la rinuncia all'area per il riciclaggio ed il deposito materiale.

6. Modalità di gestione

È manifestata la mancata comprensione delle modalità di gestione della discarica e come questa si distinguerà dall'area di riciclaggio e deposito provvisorio. Si capisce unicamente che essa sarà in forma separata.

Le due attività (discarica/area per il riciclaggio e deposito materiale) saranno concorrenziali tra loro. Inoltre i gestori della discarica cercheranno di smaltire loro il materiale riciclato incamerandone il profitto.

È richiesto che all'interno della discarica non ci deve essere alcuna attività di riciclaggio, ma il materiale ivi trasportato deve essere depositato senza alcuna lavorazione.

7. Esportazione e importazione materiale inerte

È chiesta la conferma che in nessun caso il materiale importato dall'Italia o paesi vicini venga stoccato nell'area di riciclaggio e di deposito materiale. Questa attività può essere esercitata all'interno delle normali zone lavorative e gestita dagli attori privati (mancanza interesse pubblico; non è immaginabile sacrificare a tale scopo una superficie agricola SAC).

I rifiuti edili devono essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente entro il territorio nazionale (art. 30 LPAmb). L'esportazione richiede una specifica autorizzazione da parte della Confederazione e l'accordo con le autorità italiane.

L'esportazione allungherebbe la durata della discarica come pure i disagi per la popolazione. Essa comporterebbe un aumento del traffico, dato che i camion entrerebbero vuoti, in quanto è osteggiata la possibilità di utilizzo dell'area di deposito come area intermedia di deposito per il materiale inerte importato dall'Italia.

Il RIA dovrà tener conto di quest'aspetto.

8. Problematiche ambientali

Traffico

È contestata l'affermazione contenuta a pag. 33 del RIA, secondo cui è specificato che l'area di riciclaggio e deposito temporaneo non avrà un impatto aggiuntivo di rilievo in termini di traffico indotto. Il RIA non tiene conto della prevista esportazione di materiale verso l'Italia.

Il RIA deve contenere un'ipotesi più realistica, che preveda l'andata o il ritorno degli autocarri a carico vuoto, indipendentemente se questi siano diretti o provengano dalla discarica o dall'area di riciclaggio.

Il PUC deve prevedere il divieto per gli autocarri di raggiungere o partire dalla discarica o dall'area di riciclaggio a carico vuoto, pena sanzioni.

Il RIA va riesaminato e ripubblicato con assunzioni più realistiche sull'impatto che le strutture previste avranno sulle strade.

Aria

Il RIA ben evidenzia l'impatto negativo sull'aria determinato dal progetto: + 5.20% emissioni PM10 e + 6.21% emissioni di NOx.

Non è accettata l'affermazione secondo cui tale incremento è riferito ad una situazione di partenza senza attività di discarica e che se si considerasse quale punto di partenza l'attuale attività con la tappa 2 in corso, tale fattore sarebbe da considerare nullo (se non positivo grazie all'ammodernamento del parco veicoli tra il 2010 ed il 2015).

A mente del Municipio accettare una simile affermazione vorrebbe dire che l'aria è inquinata, i limiti massimi già superati ed è quindi legittimo continuare ad inquinare. Oltretutto, considerato che il parco veicoli migliorerà entro il 2015, addirittura si sarebbe legittimati ad inquinare di più.

Il PUC deve prevedere il divieto per gli autocarri di raggiungere o partire dalla discarica o dall'area di riciclaggio a carico vuoto, pena sanzioni.

Rumore

Il RIA evidenzia che i rumori generati dal traffico sulla strada cantonale superano già oggi i valori d'allarme sia di giorno che di notte.

L'affermazione secondo cui il progetto non comporterà un aumento percettibile delle emissioni foniche lungo la strada cantonale è forse tecnicamente corretto, ma politicamente inaccettabile.

È richiesto al Dipartimento del territorio di dare avvio al risanamento fonico della strada cantonale prima dell'eventuale messa in esercizio del progetto. Nel Messaggio governativo n. 6628 del 17 aprile 2012 questo tratto stradale figurava tra le priorità del Cantone.

9. Accessibilità viaria

L'allacciamento viario previsto per la discarica peggiorerebbe ulteriormente il traffico di veicoli pesanti lungo l'asse stradale, già di per sé congestionato. Inoltre Via Vite (dal raccordo della futura rotatoria fino al sottopasso FMV) non è in grado di accogliere il traffico di camion, in quanto non permette l'intersezione di due autocarri. Il semaforo previsto all'imbocco del sottopasso rischia di congestionare ulteriormente il traffico su Via Vite. È dunque necessario il rifacimento del tratto viario.

È richiesta l'assunzione dei costi (Via Vite dal raccordo della rotatoria fino al sottopasso), che ammonta a 2 mio di CHF, da parte dei futuri gestori della discarica per materiale inerte e dell'area di riciclaggio e deposito temporaneo.

Al Dipartimento del territorio è chiesto di autorizzare il progetto stradale di moderazione della strada cantonale e di richiedere al Gran Consiglio i relativi crediti d'investimento, in modo da iniziare quanto prima i lavori.

Il PUC deve inoltre prevedere il divieto per gli autocarri di raggiungere o partire dalla discarica o dall'area di riciclaggio a carico vuoto, in modo da ridurre drasticamente i numeri di passaggi.

10. Indennità

Pur essendo consapevole che il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) prevede che la tassa al mc sia prelevabile solo sul materiale depositato definitivamente, è richiesto che la tassa pari a 3.50 CHF/mc (art. 11 cpv 1 ROTR) sia dovuta anche per il materiale depositato temporaneamente nell'eventuale area di riciclaggio.

La richiesta è motivata dal fatto che l'area di riciclaggio, nel caso fosse realizzata, provocherà infatti degli importanti disagi in termini di traffico aggiuntivo, rumore e inquinamento dell'aria.

11. Sito risanato Miranco

La tappa 3 prevede il riempimento con materiale sopra il sedime ex Miranco per uno spessore massimo di 30 m. La perizia idrogeologica-geotecnica evidenzia che nel caso peggiore 200 t di sostanze contaminanti potrebbero raggiungere la falda. Il RIA considera questo rischio accettabile.

Il Municipio ritiene questo rischio non accettabile.

È richiesta l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare questa eventualità, come pure la posa di un numero sufficiente di piezometri fino al pozzo di captazione con i costi di posa e di monitoraggio assunti dal progetto.

Al Cantone è pure richiesto di assumere integralmente il rischio e le conseguenze finanziarie di un inquinamento della falda che porterebbe alla chiusura del pozzo di captazione e più specificatamente:

- assunzione dei costi di risanamento della falda da cui attinge il pozzo di captazione;
- assunzione dei maggiori oneri che i cittadini saranno chiamati a sopportare con l'acquisto di acqua potabile da altri Comuni;
- assunzione quota parte del costo d'investimento a carico del Comune per la realizzazione dell'acquedotto a lago;
- assunzione dei costi d'investimento sopportati dal Comune nella messa in sicurezza del pozzo di captazione e delle zone di protezione;
- assunzione dei costi d'investimento sopportati dal Comune nella realizzazione del pozzo di captazione, come pure degli investimenti effettuati fino ad oggi ad esso correlati;
- la perdita economica dell'azienda acqua potabile.

L'assunzione dei relativi rischi e la presa a carico dei relativi oneri deve essere assunta dal progetto a tempo indeterminato e non limitato alla durata della discarica.

12. Parco fotovoltaico

Contrariamente alle indicazioni del Consiglio federale (CF) del 25 maggio 2011 con le quali ha deciso l'abbandono dell'energia nucleare a medio termine, al contenuto della Legge energia (LENE) ed al contenuto del Piano energetico cantonale (PEC), la Sezione dell'agricoltura, con lettera del 4 settembre 2012, ha comunicato di non entrare nel merito della richiesta formulata dal Municipio il 27 agosto 2012 per l'utilizzo di un'area agricola per la costruzione di un impianto fotovoltaico.

Il Municipio non comprende come sia possibile sacrificare 14'000 mq di territorio agricolo SAC per l'inserimento di un'area di riciclaggio e deposito provvisorio di materiale inerte e dissodare un'area boschiva di 50'000 mq per l'inserimento della terza tappa della discarica, mentre è negata la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sostenuta da un interesse pubblico superiore dato da un approvvigionamento energetico nel pieno rispetto ambientale.

13. Impianto fotovoltaico sul tetto a falde della scuola elementare

Con scritto del 20 luglio 2012 l'Ufficio dei beni culturali ha deciso di non entrare nel merito della richiesta formulata dal Municipio con scritto del 3 maggio 2012, riguardante la possibilità di un impianto fotovoltaico sul tetto a falde della scuola elementare. Ciò sebbene lo stabile non sia ancora ufficialmente sotto la protezione cantonale e lo stesso sia di proprietà del Comune.

Pure in questo caso il Comune evidenzia l'interesse pubblico preponderante della misura relativa all'approvvigionamento energetico. Nel contempo mette in risalto che in questo caso gli interessi di tutela da parte dell'UBC sono stati considerati superiori, mentre nel caso del PUC i disagi per la popolazione sono stati considerati sopportabili rispetto agli interessi cantonali preponderanti.

14. Impianto biogas

Il Municipio intende promuovere l'insediamento di una centrale a biomassa per la produzione di energia elettrica e gas sul territorio comunale, nel rispetto del Piano energetico federale e cantonale.

Sulla richiesta formulata dal Municipio in data 18 luglio 2012 per valutare la fattibilità di avviare una procedura di poco conto del PR al fine di favorire l'inserimento della centrale a biomassa su una superficie di 2'000 mq di proprietà comunale e attualmente vincolata a PR quale magazzino comunale, la Sezione dello sviluppo territoriale, con scritto del 19 novembre 2012, ha espresso di fatto tutta la sua perplessità.

Il Municipio ha quindi richiesto all'Ufficio del demanio, in data 6 febbraio 2013, di poter utilizzare il fmn 240; l'Ufficio ha risposto, con scritto del 17 aprile 2013, che il sedime è interessato dal tracciato della futura SPA 394 Stabio Est-Gaggiolo.

Considerato che il tratto viario è diventato di competenza federale, il Municipio non comprende i motivi per i quali il sedime non può essere concesso per l'insediamento di una centrale a biomassa.

Pur cosciente che talune richieste siano estranee alla procedura del PUC il Municipio dichiara di essere disposto a rivedere la propria posizione negativa alle seguenti condizioni:

- a) Entrata nel merito e soddisfacimento delle richieste precedentemente esposte.
- b) Concessione per un periodo di 30 anni del fmn 240 per la realizzazione di un impianto a biogas. In alternativa avvio di una procedura di modifica di poco conto, da destinazione "magazzino comunale" a "centrale a biogas" per i fmn 786 e 788.
- c) Assunzione integrale da parte dei gestori della discarica di materiali inerti e dell'area di riciclaggio e deposito provvisorio dei costi di rifacimento del tratto della strada industriale dal raccordo con la rotatoria di Via Vite fino al nuovo sottopasso FMV ammontanti a ca 2 mio CHF.
- d) Autorizzazione a realizzare un parco fotovoltaico su una superficie agricola, sempre in linea con il Piano energetico cantonale e federale.
- e) Inizio del risanamento fonico della strada cantonale Via Gaggiolo.
- f) Risoluzione CdS con la quale decreta l'abbandono del progetto di realizzazione di un centro logistico per la gestione di materiale inerte sul territorio del Comune di Stabio e stralcio di tale opzione dalla scheda di PD V6 (come richiesto in data 18 maggio 2012).
- g) A conclusione della terza tappa l'intera area utilizzata dalla discarica va restituita integralmente alla comunità ed i gestori sia della discarica sia dell'area di riciclaggio e

di deposito prendano a carico i costi d'investimento necessari per la realizzazione di un parco divertimento di svago (simile al parco Robinson di Locarno) e di un'area di svago a disposizione della collettività. Il progetto dovrà essere condiviso e approvato dal Municipio.

- h) Autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto a falde della scuola elementare.
- i) Approvazione del progetto di moderazione stradale di Via Giaggiolo, richiesta del relativo credito d'investimento e inizio immediato dei lavori.
- j) Assunzione di tutte le specifiche tecniche necessarie per evitare il distacco di materiale inquinante dalla discarica Miranco; subordinatamente assunzione dei costi che dovessero scaturire da un potenziale inquinamento della falda.
- k) Assunzione dei costi di posizionamento di nuovi piezometri a ulteriore tutela della falda e dei relativi costi di monitoraggio.

Valutazione del Consiglio di Stato:

1. Il coinvolgimento delle autorità politiche è avvenuto con gli incontri avuti a due riprese, l'11 ottobre 2011 ed il 16 aprile 2013, tra i Servizi cantonali competenti nell'allestimento del PUC ed il Municipio di Stabio. La popolazione è stata informata con la serata pubblica svoltasi a Stabio il 7 maggio 2013.

La consultazione con la possibilità di formulare osservazioni è avvenuta con il deposito del progetto del PUC alla Cancelleria comunale di Stabio, dal 13 maggio al 12 giugno 2013.

La procedura del PUC è fissata in Legge ed essa, analogamente a quella dei PR comunali, è rispettosa dei principi costituzionali di informazione e partecipazione.

2. Il centro logistico per la gestione integrata di interesse cantonale indicato nell'aggiornamento in corso della scheda V6 del PD per Stabio (quale risultato intermedio), non deve essere confuso con l'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio previsto nel PUC. Quest'ultima, pur essendo legata alla necessità di mettere in atto da subito quanto previsto dalla politica di riciclaggio di inerti, è limitata al periodo massimo di 10 anni con obbligo di ripristino quale area agricola SAC. Le due misure non sono correlate.

Con riferimento alla pianificazione dei centri logistici d'importanza cantonale per la gestione integrata dei materiali inerti si ribadisce che il tema è trattato nell'ambito della scheda PD V6 Approvvigionamento in materiali inerti. Attualmente è in elaborazione il rapporto sulla consultazione, avvenuta nel corso del 2012, in vista della successiva adozione della scheda. Per il centro in oggetto non è prevista l'adozione quale Dato acquisito, ma al massimo quale Risultato intermedio, pertanto l'ubicazione definitiva dovrà ancora essere valutata attraverso un'ulteriore indagine per l'intero comparto del Mendrisiotto.

3. Il volume previsto dalla scheda V7 del PD ha carattere indicativo. Il volume definito dal PUC per la terza tappa non ha solo finalità utilitaristiche di massimo sfruttamento degli spazi a disposizione, ma dipende in buona parte dalla volontà di un corretto inserimento paesaggistico finale della discarica (tappe 1+2+3) nel contesto delicato delle colline del Mendrisiotto. Una riduzione del volume rischia di disattendere l'obiettivo prefissato.
4. Il rapporto considerato fra volume "in sciolto" e volume "in compatto" è 1.2. Nel PUC è sottinteso che si fa riferimento al volume delle discariche e non del materiale depositato che, per sua natura, si compatta.

L'attività permessa all'interno del corpo della discarica riguarda unicamente la lavorazione di materiali (in particolare grossi blocchi di pietra o materiale di demolizione ingombrante), la quale è necessaria per una migliore incorporazione del materiale stesso o per la realizzazione di infrastrutture di drenaggio, costruzione di muri, ecc.

Il materiale depositato in discarica non sarà in ogni caso rimosso.

Il riciclaggio avviene per contro nell'apposita area adibita a tale scopo.

5. L'area per il riciclaggio ed il deposito intermedio è complementare alla discarica. La sua presenza è necessaria proprio per separare il materiale che va depositato in maniera definitiva rispetto a quello che può avere un altro utilizzo, coerentemente con la politica cantonale in materia di inerti e con le disposizioni di legge che impongono il riciclaggio.

Le imprese di costruzione e le ditte specializzate nella gestione degli inerti possono e devono procedere alla separazione delle varie categorie già alla fonte, ma il Cantone, che ha già promosso delle campagne di sensibilizzazione sul tema, non può esimersi dal prevedere un'area apposita anche nei pressi della discarica.

6. Le due attività sarebbero in concorrenza solo se la tariffa di deposito in discarica fosse più bassa rispetto ai costi di riciclaggio rispettivamente di esportazione del materiale in Italia.
7. L'area di riciclaggio non è un centro logistico per la gestione integrata di materiali inerti (centro A) secondo la scheda V6 e quindi non è previsto lo stoccaggio di inerti primari d'importazione.

Il numero di viaggi a vuoto può essere allo stato attuale solo ipotizzato: tendenzialmente i trasportatori cercano di far rendere sia i viaggi di andata che quelli di ritorno. Per l'esportazione verso l'Italia entrano in considerazione sia autocarri che hanno depositato del materiale da riciclare nell'area di riciclaggio, sia autocarri che hanno trasportato inerti primari in altre aree del Mendrisiotto e che transitano attraverso Stabio sul percorso di ritorno. In entrambe le situazioni non si causano trasporti supplementari, se non al limite per il breve tragitto fra la strada cantonale e l'area di riciclaggio.

8. Nel RIA si è ipotizzato un riciclaggio di circa il 15% del materiale in entrata. Questa ipotesi è suffragata sia dalla scarsa qualità del materiale depositato negli anni passati sia dalle attività di riciclaggio già svolte preliminarmente dalle ditte di scavo (come d'altronde richiesto anche dal Municipio di Stabio).

Del materiale riciclato, il RIA ipotizza che circa 1/3 venga esportato con viaggi supplementari verso l'Italia: questa ipotesi, come spiegato in precedenza, è sicuramente conservativa perché non è economicamente conveniente effettuare trasporti non remunerati (viaggi a vuoto). Le attività di riciclaggio causano quindi un aumento del 5% (1/3 del 15 % riciclato).

Se fosse inserito un obbligo di viaggiare carichi sia in entrata che in uscita, come indicato dal Municipio, l'influsso del traffico dovuto al riciclaggio sarebbe addirittura nullo: l'ipotesi avanzata è stata quindi volutamente cautelativa proprio per considerare adeguatamente l'ipotesi di viaggi a vuoto.

Anche lo scenario per l'inquinamento atmosferico riferito allo stato senza discarica ha voluto mettere in evidenza l'impatto delle attività: se si fosse scelto lo scenario con la tappa 2 in funzione, come rilevato dal Municipio, l'impatto sarebbe stato nullo.

Pure per gli aspetti fonici si è voluto considerare l'impatto dovuto alla tappa 3 rispetto ad uno scenario senza discarica. La scarsa rilevanza del traffico indotto dalla discarica

dipende in buona parte dalla forte componente di traffico pesante in transito attraverso il valico del Gaggiolo e indipendente dalla discarica.

Per quanto riguarda la richiesta di avviare il risanamento fonico sull'attuale strada cantonale, il Messaggio 6628 non prevede crediti specifici per Stabio, in quanto con la costruzione della A394 (tratto Stabio Est - Gaggiolo) la problematica sarebbe risolta.

Si rileva che, per i Comuni esposti ad un rumore stradale elevato, nell'ambito di importanti opere di manutenzione del fondo stradale la posa di asfalto fonoassorbente costituisce la regola. In questo senso si valuterà la possibilità di integrare questo tipo di intervento nell'ambito delle opere di moderazione, di cui si dirà al punto seguente, e di allestire un'analisi fonica degli effetti globali che ne giustifichi l'efficacia.

9. Già nell'ambito della tappa 2 il Consorzio Discarica Stabio 2 ha partecipato all'esecuzione della rotonda e assunto integralmente i costi di raccordo con Via vite, secondo la Convenzione del 25.06.2009.

L'accesso alla nuova tappa della discarica sarà valutato nel dettaglio nella prossima tappa di progettazione.

Per quel che riguarda le opere di moderazione lungo Via Gaggiolo prenderà avvio a breve la progettazione definitiva dell'opera che permetterà di passare alla fase di pubblicazione del progetto stradale secondo la legge sulle strade (ritenuto che si tratta di opere di moderazione si prevede una partecipazione comunale ai costi esecutivi). Per quel che riguarda il finanziamento cantonale lo stesso è previsto in un credito quadro per un nuovo Piano di pronto intervento (PPI) a favore del Mendrisiotto che verrà sottoposto al Gran Consiglio ancora nella primavera 2014. Da notare che in caso di importanti opere di manutenzione del fondo stradale all'interno degli abitati di regola si prevede la posa di asfalto fonoassorbente.

Nell'ambito della definizione della tariffa di deposito sarà valutato e quantificato l'onere del possibile rifacimento della strada di accesso alla discarica e di riversare un corrispondente indennizzo al Comune.

10. Il DT oltre a pianificare nuove discariche per materiali inerti, sta portando avanti tramite la scheda PD V6 la pianificazione dei centri logistici d'interesse cantonale per la lavorazione e il deposito di materiali inerti primari e secondari.

L'aumento dei costi di riciclaggio con una tassa renderebbe poco concorrenziale questa modalità di gestione rispetto alla discarica, causandone il rapido riempimento. Questa ipotesi sarebbe in contrasto con la politica cantonale e causerebbe il perdurare della penuria attuale di siti di deposito definitivi.

11. Nella prossima fase di progetto (RIA fase 2 e allestimento domanda di costruzione) è previsto l'approfondimento delle valutazioni al fine di individuare i provvedimenti necessari per limitare il rischio.

Ad ogni modo, il Cantone sarà responsabile quale istante della discarica e futuro proprietario dei sedimenti. L'intensificazione del monitoraggio della falda in relazione al possibile rischio di inquinamento dovuto al sito della ex-Miranco, sarà debitamente considerato e se ne fosse riconosciuta la necessità i costi saranno assunti dal Cantone.

Rendiamo in ogni caso attenti che nella zona, oltre al sedime ex-Miranco, vi sono attualmente altre attività a rischio per il pozzo di Stabio in zona industriale.

12. A livello ticinese, la mappatura solare cantonale ha evidenziato come per raggiungere il potenziale di produzione di energia elettrica dal fotovoltaico ragionevolmente concretizzabile è sufficiente utilizzare unicamente un 1/3 dei tetti già esistenti.

Non necessitiamo quindi di dover sacrificare territorio agricolo SAC per “favorire” ulteriormente l’installazione di campi fotovoltaici. D’altronde una lettera congiunta degli uffici federali del 2012 (ARE, UFE e UFAM) puntualizzava proprio sul fatto che fintanto che questo potenziale non è completamente sfruttato, non necessitiamo di cercarlo altrove.

Conseguentemente, con il Messaggio 6772, attualmente al vaglio del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato propone una modifica della Legge cantonale sull’energia dove si sancisce il principio di allestire impianti fotovoltaici prioritariamente sui tetti.

Per quanto riguarda l’area occupata dalla discarica si osserva che essa deve essere ripristinata in linea generale alla destinazione d’uso originaria, mentre l’area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti deve essere ripristinata quale SAC.

13. Contrariamente a quanto affermato dal Municipio l’Ufficio beni culturali non ha precluso in modo assoluto la possibilità di posare impianti fotovoltaici sulla struttura esistente. Ha escluso la possibilità di posare dei pannelli sulle falde principali orientate a sud, in quanto andrebbero a modificare in maniera inaccettabile l’aspetto dei prospetti, che risultano in primo piano. L’Ufficio ha ritenuto però possibile l’inserimento di alcuni pannelli sulle falde orientate a nord, limitatamente alle superfici orizzontali che si alternano ai lucernari, a condizione che tutte le parti dell’impianto (pannelli, strutture portanti e vari cablaggi di alimentazione) restino invisibili da qualsiasi prospettiva e che la struttura degli edifici non venga in alcun modo compromessa.

I Servizi cantonali annunciano dunque la loro disponibilità ad esaminare ulteriori proposte comunali riguardanti la posa di un impianto fotovoltaico sulla scuola elementare.

14. I motivi per i quali la Sezione dello sviluppo territoriale (SST) manifesta delle perplessità sull’insediamento di un simile impianto sono spiegati in modo dettagliato nello scritto del 19 novembre 2012 trasmesso al Municipio, di cui si richiama il contenuto. La presa di posizione della SST è stata coordinata con la Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).

In merito alla richiesta di poter disporre del fmn 240 di proprietà del Cantone per l’insediamento della centrale a biomassa (che era stato oggetto di preavviso negativo), sulla base di nuove e più approfondite valutazioni lo scrivente Consiglio ritiene siano date le premesse per poter concedere l’uso del sedime alla società incaricata della realizzazione dell’impianto. Le condizioni tecniche e finanziarie della messa a disposizione dovranno essere concordate nel seguito con il servizio competente.

Per quanto riguarda le condizioni poste dal Municipio per rivedere la propria posizione negativa sul PUC, esse concernono sostanzialmente aspetti trattati ai precedenti punti.

Nel merito della richiesta formulata al punto g) si osserva che il PUC prevede, quale sistemazione finale dell’area della discarica non interessata dal rimboschimento, la valorizzazione dal profilo agricolo. Ciò non esclude la possibilità di qualificare il comparto quale area di svago a fruizione della collettività, compatibilmente con l’indirizzo generale prefissato.

Osservazione n. 2 - Comune di Cantello (Provincia di Varese)

Il Comune italiano di Cantello, confinante con il Comune di Stabio, si oppone alla realizzazione di un ulteriore impianto per il trattamento dei materiali inerti evidenziando i seguenti aspetti:

1. Emissioni in atmosfera: considerata la vicinanza dell'impianto all'abitato (200-250 m) e i venti dominanti (asse nord/est - sud/ovest), il progetto non descrive in modo sufficientemente dettagliato le modalità di calcolo per le polveri e non definisce l'incremento delle stesse che deriva dalla nuova attività.

Più precisamente non sono indicati i valori delle polveri superiori al P.M 10 ed il sistema di abbattimento asservito al frantoio, al vaglio ed allo spostamento dei materiali.

2. Rumore: considerata la vicinanza dell'impianto all'abitato (200-250 m), il progetto non indica i valori di produzione del rumore generato dagli impianti vaglio/frantoio e "sversamento" e soprattutto non sono indicate le misure di abbattimento/mitigazione per ottenere i valori espressi nel Piano di Azzonamento Acustico vigente sul proprio territorio. Quest'ultimo prevede per il comparto interessato la classe 3[^] con limite di immissione diurno di 60 db (A).
3. Precisa e attenta valutazione delle tematiche polveri/rumori indicando le soluzioni tecniche per l'abbattimento dei valori di immissione, così da rendere gli stessi accettabili ai sensi della legislazione in vigore sul territorio italiano.

Valutazione del Consiglio di Stato:

1. Il RIA che accompagna il PUC si occupa in primis degli aspetti legati alla localizzazione (aspetti pianificatori) della discarica e dell'area di riciclaggio. Gli aspetti legati alla gestione e al funzionamento di questi impianti sarà trattata nel dettaglio nella prossima tappa di progettazione con un RIA specifico.
2. vedi risposta punto 1.
3. vedi risposta punto 1.

Osservazione n. 3 - WWF Svizzera italiana

L'Associazione dichiara di aderire alla tappa 3 della discarica ed al dissodamento solo se accompagnata dalla realizzazione dell'area di riciclaggio e deposito provvisorio.

Inoltre, rispetto ai quantitativi medi degli ultimi anni (166'000 mc/anno), è richiesta una riduzione di almeno 100'000 mc mediante riciclaggio/esportazione. Il WWF chiede di intensificare gli sforzi per esportare quantitativi importanti di materiale di scavo pulito per il riempimento delle cave in Lombardia.

Valutazione del Consiglio di Stato:

Il Cantone sta portando avanti una politica degli inerti in linea con la richiesta (vedi scheda V6 di PD).

Osservazione n. 4 - Pro Natura Ticino

Per avere maggiori garanzie sulla riconsegna alla campicoltura dell'area temporaneamente riservata al riciclaggio e deposito l'Associazione richiede l'iscrizione di un vincolo a registro. In alternativa un dezonamento nel Mendrisiotto di un'area artigianale-industriale di pari potenziale agricolo.

Valutazione del Consiglio di Stato:

Il vincolo di ripristino dell'area temporaneamente riservata al riciclaggio ed al deposito provvisorio di materiali inerti è, dal profilo del diritto, consolidato con l'adozione del PUC. Questo vincolo è infatti esplicitato nelle norme d'attuazione, le quali consistono in una componente di carattere vincolante dello strumento pianificatorio.

IX. ASPETTI FINANZIARI E RICHIESTA DI CREDITO

I costi per l'attuazione della pianificazione in oggetto e per realizzazione - in parte a cura del Cantone (cfr. capitolo VI punto 1.) - della terza tappa della discarica e dell'area di occupazione temporanea per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di materiali inerti di Stabio, possono essere così ricapitolati (cfr. anche PUC, capitolo 9.1):

Discarica per materiali inerti (terza tappa)

	CHF
Progettazione di massima/RIA 1° fase/Domanda di dissodamento	150'000
Progetto definitivo/RIA 2° fase/ Procedura d'autorizzazione/Appalti	124'000
Acquisizione terreni	500'000
Interventi di mitigazione ambientale e di monitoraggio	1'948'000
Accompagnamento ambientale/Direzione lavori	500'000
Riserve e imprevisti	322'200
TOTALE CHF	3'544'200

Area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio

Progettazione di massima/RIA 1° fase	60'000
Progetto definitivo/RIA 2° fase/ Procedura d'autorizzazione/Appalti	47'000
Compenso agricolo	306'826
Accompagnamento ambientale/Direzione lavori	100'000
Riserve e imprevisti	51'383
TOTALE CHF	565'209

Totale

CHF 4'109'409

I costi per la realizzazione delle opere e per l'utilizzo dei terreni da parte del gestore, al pari di quanto avviene nelle già esistenti discariche per inerti, saranno computati nella tariffa di deposito

Anche i costi di progettazione, di acquisizione dei diritti immobiliari e del compenso agricolo verranno integrati nel prezzo finale di deposito del materiale nella terza tappa

della discarica ed in parte nell'area di riciclaggio e deposito provvisorio di materiale inerte. Questi costi, tuttavia, devono essere anticipati dallo Stato, il quale, come già è stato detto (v. capitolo VI punto 1), al momento dell'aggiudicazione della gestione della discarica dovrà già disporre, oltre che ad un preciso capitolato d'onori, pure della licenza edilizia cresciuta in giudicato e dei terreni necessari. Il recupero di questa spesa verrà attuato, per il Cantone, tramite la tassa d'uso demaniale che sarà fissata in sede di aggiudicazione e percepita direttamente dal gestore durante l'esercizio della discarica.

In ogni caso, entro la conclusione dei lavori di deposito il credito in oggetto sarà integralmente recuperato.

Come indicato al capitolo IV (punto 2.3), il compenso agricolo sostitutivo per il territorio agricolo sottratto ammonta a CHF 306'826. Questo importo è integrato nel credito complessivo richiesto per l'attuazione del PUC, da stanziare da parte del Parlamento cantonale. Esso sarà accreditato al conto 201 062 "Deposito per acquisto aree agricole" della Sezione dell'agricoltura.

Per completezza di informazione si segnala pure che, nel corso dell'esercizio della discarica, il deposito di materiale sarà soggetto alla tassa di pianificazione di cui agli art. 15 cpv. 2 lett. f LALPAmb e 11 ROTR, pari a 3.50 CHF/mc di materiale depositato definitivamente. Il Cantone potrà inoltre versare ai Comuni sede e/o che subiscono dei disagi causati dall'attività della discarica un indennizzo annuale proporzionale alla tassa di pianificazione di cui all'art. 11 ROTR (sino ad un massimo del 50% della sopraccitata tassa).

X. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

La realizzazione della terza tappa della discarica di Stabio e dell'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio è coerente con le linee direttive.

L'approvazione del presente messaggio non comporta spese di gestione corrente per il Cantone, mentre l'investimento necessario è previsto nel Piano finanziario al settore 53 "Raccolta ed eliminazione rifiuti", posizione 532 Eliminazione rifiuti, collegata agli elementi WBS 731 53 2070 "Discarica inerti Stabio" per le uscite, l'investimento sarà recuperato integralmente tramite la tassa di concessione prelevata sull'arco d'esercizio della discarica.

XI. CONCLUSIONI

L'approvazione del PUC in oggetto è necessaria per assicurare le necessarie basi pianificatorie alla terza tappa della discarica per materiali inerti di Stabio e all'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio e dunque per dare una risposta, conforme ai principi della protezione dell'ambiente, ai fabbisogni dello smaltimento degli inerti nella regione del Mendrisiotto.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio di approvare l'annesso PUC e di stanziare il credito necessario per la sua attuazione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati (consultabili presso la Segreteria del Gran Consiglio):

- Fascicolo *Piano di utilizzazione cantonale (PUC) Discarica per materiali inerti Stabio (tappa 3) e area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio* - dicembre 2013, contenente: Rapporto di pianificazione, Programma di realizzazione, Norme di attuazione
- Piano delle zone e dell'urbanizzazione - 1:2'500 - dicembre 2013
- Fascicolo *Rapporto d'impatto ambientale RIA 1° fase* - marzo 2013, contenente il Rapporto tecnico
- Fascicolo *Rapporto d'impatto ambientale RIA 1° fase* - febbraio 2013, contenente gli Allegati
- Fascicolo *Domanda di dissodamento* - febbraio 2013, contenente Relazione tecnica e Allegati
- Preavviso della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del 4 novembre 2013
- Planimetria del dissodamento timbrata dalla Sezione forestale il 10 dicembre 2013

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale della discarica per materiali inerti (tappa 3) e dell'area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di Stabio, autorizzazione al dissodamento e stanziamento di un credito di CHF 4'110'000.- per la sua attuazione

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati
 - la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979;
 - gli articoli da 44 a 53 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 7 giugno 2011;
 - gli artt. 4 e seguenti della Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991;
 - la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998;
 - la Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005;
 - le schede V6 e V7 del Piano direttore cantonale;
- visto il messaggio 22 gennaio 2014 n. 6902 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Il piano di utilizzazione cantonale per la terza tappa della discarica per materiali inerti e per l'area di riciclaggio e deposito provvisorio di Stabio è approvato come dagli atti annessi al messaggio n. 6902 del Consiglio di Stato.

Articolo 2

Per la realizzazione della terza tappa della discarica è autorizzato il dissodamento temporaneo di una superficie boschiva di 48'617 mq, così come il dissodamento definitivo di 14'072 mq riguardante la tappa 2, alle condizioni elencate nel messaggio n. 6902 del Consiglio di Stato.

Articolo 3

¹Per l'attuazione del piano di utilizzazione cantonale e la realizzazione della terza tappa della discarica e dell'area di riciclaggio e deposito provvisorio di cui all'art. 1, è stanziato un credito di CHF 4'110'000.-.

²Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 4

Sono vincolanti i provvedimenti previsti dal RIA e completati dalle indicazioni contenute nella valutazione del Servizio della SPAAS del 4 novembre 2013 in qualità di Servizio competente in materia ambientale.

Articolo 5

È fatto ordine al Dipartimento del territorio di procedere alla pubblicazione del PUC- Discarica per materiali inerti (tappa 3) e area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio di Stabio secondo le modalità stabilite dall'art. 46 cpv. 2 Lst e art. 65 RLst, precisando i mezzi di impugnazione.

Articolo 6

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

